

che la rappresenta, completando con tale privilegio, rispetto agli atti privati, la serie dei provvedimenti che col diritto di rivendicazione aveva cominciato per colpire gli atti pubblici.

Tanta affermazione di diritti, indice di un progresso giuridico finora quasi insospettato, non fu però accolta pacificamente da per tutto. Negli stessi domini pontificii, dai quali emanava, subì alternative di favore e di opposizione; tra le quali ultime non dobbiamo dimenticare il famoso e tanto vituperato editto dell' 8 marzo 1819 del cardinale Bartolommeo Pacca; che, ripetendo quasi l' editto del Consiglio di reggenza toscano del 26 dicembre 1754, non si preoccupa se non della esportazione delle opere e dei manoscritti d' arte. Negli altri Stati non fu accolto con favore, anzi fu ignorato il principio che manifesta. Solamente dopo la costituzione del Regno d' Italia, è ricomparso nella legislazione e particolarmente in quella italiana. Non è questa ricomparsa uno scarso merito per l' età nostra: poichè noi la riteniamo come corrispondente esattamente alla evoluzione della scienza giuridica e tale, pertanto, che col tempo s' imporrà da per tutto, come s' impone ogni provvidenza, che interessi la collettività, anzi la universalità e segnatamente quella della cultura.

6. ARCHIVI ECCLESIASTICI. — Corrispondente a quel movimento legislativo abbiamo, nella pratica, tutto il complesso di provvedimenti e lavori diretti a dare un migliore assetto agli archivi varii.

Il Concilio di Trento, completando l' opera di diversi concilii provinciali, venuti dal secolo XIV in poi a integrare le disposizioni pontificie, da noi già ricordate per la conservazione e restituzione delle scritture ecclesiastiche, aveva prescritto, nella sessione 24.^a del novembre 1563, la tenuta dei libri parrocchiali. Sotto l' influenza del cardinale Carlo Borromeo, il sinodo provinciale di Milano del 1565, riprendendo, in tale occasione, in esame tutte le decretazioni precedenti in materia, aveva dettato le norme per la istituzione e il funzionamento degli archivi ecclesiastici entro i limiti della sua circoscrizione: norme che Pio V colla bolla *Inter omnes* del 6 giugno 1566 aveva confermato e generalizzato. Ma i pontefici, di lui successori, pure alzando ogni tanto la voce e concedendo a chi ne li richiedesse bolle, che inibivano la sottrazione e detenzione di atti pubblici, lasciarono agli Ordinari la cura di applicare quelle disposizioni, limitandosi a fissare i propri occhi sugli archivi più a loro vicini e a perfezionarne la raccolta e la conservazione. Noi troviamo, pertanto, nel secolo XVII un decreto generale della S. Congregazione del Concilio in data 9 dicembre 1625, e parecchi decreti di sinodi provinciali, diretti a incul-

care l'osservanza di quei canoni. Ne abbiamo, per esempio, uno notevole in quello emanato nel 1709 dal cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento (1), relativo all'abbandono in cui erano lasciate le ben 13.837 pergamene, sparse nei vari istituti religiosi della diocesi, ch'egli raccolse, restaurò e fece rilegare e persino anche in parte trascrivere dal monaco belga fr. Casimiro Grajewsky della diocesi di S. Amando in Pabula presso Tournai, oggi nel dipartimento del Nord in Francia. Di quella ragguardevole raccolta appena una minima parte è sino a noi pervenuta.

Salito nel 1725 sulla sedia di S. Pietro, sotto il nome di Benedetto XIII, l'Orsini conservò lo stesso fervore per gli archivi, sì da meritarsi quasi l'appellativo di papa archivista. Colla costituzione *Maxima vigilantia* del 14 giugno 1727, confermando la bolla di Pio V e accogliendo tutte le disposizioni suggerite da s. Carlo Borromeo, prescrisse l'erezione per tutta l'Italia degli archivi ecclesiastici; pei quali dettò norme circa la compilazione d'inventari, la chiusura e apertura dei locali, l'ispezione degli archivi, gli ufficiali addettivi, la raccolta e il ricupero del materiale sottratto, la tutela degli atti in caso di vacanza, il prestito degli atti, la ricerca degli atti processuali e la conservazione del materiale archivistico nei luoghi pii, non retti da un collegio. Nè di ciò pago, ponendo gli occhi sull'archivio segreto vaticano, ordinò ne fosse compilato l'inventario sommario; che fu redatto da Pietro Donnino De Pretis.

Uno dei suoi successori, Benedetto XIV, Lambertini (1740-1758) si prese cura, col « Bando generale e nuovi ordini sopra gli archivi dello Stato pontificio », emanato per ordine suo dal cardinale camerlengo Silvio Valenti, sotto la data del 1.º giugno 1748, degli archivi notarili e comunali; pei quali aveva già dettato norme precise nel 1721, Innocenzo XIII, Conti (1721-1724), senza potere, pel breve suo pontificato, vigilarne l'osservanza (2).

7. — La potestà civile non fu da meno di quella ecclesiastica a curare l'ordinamento dei propri archivi; e, ancora nel secolo del Concilio di Trento, Mantova ci offre l'esempio dello svolgimento, che veniva subendo l'archivistica segnatamente rispetto alla descrizione degli atti in inventario. Abbiamo già notato come elementi principali

(1) Cfr. LOEWINSON ERMANN, *La costituzione di papa Benedetto XIII sugli archivi ecclesiastici: un papa archivista*. Contributo all'archivistica dei secoli 16.º-18.º; negli Archivi Italiani, III, (1916), pp. 159 ss.

(2) ARCHIVIO DI STATO IN ROMA, *Bandi*, ad an.